

TITOLO IV: PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.39

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere forme associative dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva un importante strumento per mettere al centro della vita della comunità locale l'attenzione ai bisogni dei cittadini, per favorirne la promozione umana ed estendere l'efficacia della democrazia.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione, secondo il principio della sussidiarietà.
3. Il Comune si impegna a tener conto degli apporti delle libere associazioni, attraverso l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività ed a provvedere alla loro consultazione su singole materie.
4. L'Amministrazione comunale garantisce la libertà e l'autonomia di tutte le libere Associazioni.

ART.40

VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle proprie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa in relazione al servizio richiesto. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Tali convenzioni potranno prevedere, da parte del Comune apporti di natura finanziaria - patrimoniale, tecnico-professionale, organizzativa.

ART.41

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire, così come stabilito in apposito regolamento comunale.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta da essa stabilite.

ART.42

DIRITTO DI ACCESSO

1. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza della attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, apposito regolamento disciplina l'accesso alla documentazione amministrativa nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la presa visione ed il rilascio di copie degli atti e dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso.

3. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

ART.43

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Al fine di rendere partecipe il cittadino delle proprie scelte e decisioni, il Comune utilizzerà i mezzi e le tecnologie di comunicazione ritenute più idonee ad assicurare la diffusione delle informazioni relative ad atti e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati, affinché diventino patrimonio comune.

2. Nel palazzo civico apposito spazio è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e di quelli che gli organi del Comune intendano portare a conoscenza della cittadinanza, diffondendo la notizia degli atti più importanti nelle frazioni.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

4. Il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio competente curano a mezzo di dipendenti appositamente incaricati l'affissione degli atti di cui al primo comma.

ART.44

ASSEMBLEE E RIUNIONI

1. Il diritto a promuovere riunioni ed assemblee, in piena libertà ed autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali che ne

facciano richiesta, le proprie strutture. Il regolamento disciplina la richiesta, le condizioni e l'uso delle strutture comunali allo scopo individuate.

ART.45

CONSULTAZIONI

1. Il Comune riconosce, quali importanti strumenti di partecipazione, consultazioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative di interesse generale.

2. Alle consultazioni pubbliche partecipano i cittadini e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale responsabili delle materie da discutere. Esse sono convocate dal Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee. Nella convocazione sarà fatta menzione dei temi e problemi da discutere.

3. Le consultazioni pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da persona da lui specificamente delegata.

ART.46

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. Le modalità dell'interrogazione, nonché procedure, tempi e forme della risposta sono disciplinati dal regolamento di partecipazione.

ART.47

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione deve essere indirizzata al Sindaco, che la trasmette all'organo competente per l'esame e la determinazione del provvedimento conclusivo, che deve essere espressamente motivato e del quale è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

3. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri di assegnazione delle proposte all'organo competente, nonché procedure e tempi per l'esame e la determinazione dell'eventuale provvedimento conclusivo.

ART.48

PROPOSTE

1. Di propria iniziativa i cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. La proposta deve essere inoltrata al Sindaco, che la trasmette, per l'esame e per l'eventuale emissione dell'atto definitivo, all'organo competente, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria eventualmente necessaria.

3. La proposta deve essere sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, da almeno 150 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata.

4. Non possono essere oggetto di proposte le materie inerenti:

4.a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende o consorzi cui il Comune partecipa;

4.b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e relative variazioni;

4.c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

4.d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

4.e) designazione e nomina dei rappresentanti;

4.f) formazione e modifica dei regolamenti per il funzionamento del Consiglio Comunale e di contabilità;

4.g) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri di assegnazione delle proposte all'organo competente, nonché procedure e tempi per l'esame e la determinazione dell'eventuale provvedimento conclusivo.

ART.49

REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza locale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su richiesta deliberata dal Consiglio comunale, qualora trattasi di materia di sua competenza, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta

esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti dal Sindaco su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nel Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.

4. Sono esclusi i referendum su materie inerenti:

4.a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende o consorzi cui il Comune partecipa;

4.b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

4.c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

4.d) designazione e nomina dei rappresentanti;

4.e) formazione e modifica dei regolamenti per il funzionamento del Consiglio Comunale e di contabilità;

4.f) le attività di amministrazione vincolate da leggi statali o regionali.

5. Non possono essere indetti referendum su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

6. Non possono altresì essere indetti referendum sei mesi prima della scadenza del Consiglio comunale ed entro sei mesi dall'elezione del Sindaco.

7. Il quesito referendario, unico, dovrà per brevità e chiarezza consentire la più ampia comprensione.

8. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, a condizione che i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori al 40 % degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione , altrimenti è dichiarato respinto.

9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, la Giunta comunale è tenuta a deliberare nel merito, ovvero a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum qualora la materia sia di competenza consiliare.

10. Il regolamento sulla partecipazione fissa: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, nonché i casi di revoca.